

3. Settore termoelettrico - assegnazione di quote a livello di impianto

3.1 Regole generali

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, sono inclusi nel settore termoelettrico gli impianti che svolgono attività di combustione per la produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici, con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW termici (MW_t) e che cedono alla rete una quota pari ad almeno il 51% della propria produzione di energia elettrica. Tali impianti sono classificati in:
 - a) impianti cogenerativi
 - b) impianti non cogenerativinonché in
 - a) impianti esistenti
 - b) nuovi entranti
2. La quota di energia elettrica ceduta alla rete da un impianto è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica complessivamente ceduta alla rete nel periodo 2000-2003 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta dall'impianto nel medesimo periodo. Entrambe tali quantità sono determinate considerando gli anni nel suddetto periodo per i quali i relativi dati sono disponibili.
3. Sono considerati nuovi entranti gli impianti o le sezioni di impianto che hanno effettuato il primo parallelo dopo il 1.1.2005, come desumibile dalla comunicazione al GRTN.
4. Si intendono impianti cogenerativi gli impianti di produzione combinata di energia elettrica ed energia termica con limite termico (LT) non inferiore al 15%. Gli impianti di sola produzione di energia elettrica e gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che non soddisfano la suddetta condizione sono considerati impianti non cogenerativi.
5. Il LT utilizzato ai fini della classificazione di cui al precedente punto 4 è calcolato come media aritmetica semplice dei valori annuali del LT, calcolato secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n 42/02 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati, o comunque calcolati dall'Autorità Nazionale Competente (ANC), per il periodo 2001-2003. Per gli impianti nuovi entranti il LT è quello previsto e dichiarato dal gestore dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'ANC di utilizzare un valore diverso in esito alla verifica dei dati di progetto dell'impianto.